

Savigliano, 05/05/2020

Spett.le Cliente

Prot. N. 29/2020

## F24 IN SCADENZA IL 16/05: CHI PUO' SOSPENDERE IL PAGAMENTO?

In vista della prossima **scadenza di pagamento del 16 maggio 2020**, si riepilogano di seguito i soggetti che possono beneficiare della **sospensione dei termini di versamento**, ai sensi delle normative vigenti (D.L. 18/2020 e D.L. 23/2020).

- ❖ **PER I SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI INFERIORI A 50 MILIONI DI EURO** nell'anno di imposta 2019, che abbiano subito una **diminuzione del fatturato di almeno il 33%** nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno 2019, sono sospesi, **per i mesi di aprile e maggio**, i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituto d'imposta, nonché dei contributi INPS e INAIL.
- ❖ **PER I SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI SUPERIORI A 50 MILIONI DI EURO** nell'anno di imposta 2019, che abbiano subito una **diminuzione del fatturato di almeno il 50%** nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno 2019, sono sospesi, **per i mesi di aprile e maggio**, i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituto d'imposta, nonché dei contributi INPS e INAIL.

Per queste due prime categorie di soggetti, si precisa che **il requisito** della diminuzione del fatturato valido **per la sospensione dei pagamenti in scadenza il 16 maggio 2020 va verificata nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.**

Il soggetto potrà beneficiare della sospensione anche se nel mese di marzo 2020 (rispetto a marzo 2019) non aveva raggiunto il requisito richiesto dalla norma e pertanto non aveva potuto beneficiare della sospensione del pagamento al 16 aprile 2020.

- ❖ **PER I SOGGETTI CON ATTIVITA' INIZIATA DOPO IL 31 MARZO 2019** sono sospesi, **per i mesi di aprile e maggio**, i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituto d'imposta, nonché dei contributi INPS e INAIL.

- ❖ **PER GLI ENTI NON COMMERCIALI, COMPRESI GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E GLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI** che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, sono sospesi, **per i mesi di aprile e maggio**, i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituto d'imposta, nonché dei contributi INPS e INAIL.
- ❖ **PER IL SETTORE SPORTIVO PROFESSIONALE E DILETTANTISTICO** (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori), sono sospesi i versamenti, aventi scadenza **nel periodo tra il 2 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituto d'imposta, nonché degli adempimenti e versamenti dei contributi INPS e INAIL.

Tutti i soggetti fin qui elencati potranno effettuare i versamenti sospesi **in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

- ❖ **PER I DATORI DI LAVORO DOMESTICO** sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi INPS e INAIL in scadenza nel periodo **dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020**.

I pagamenti potranno essere effettuati **entro il 10 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni o interessi.

#### **VERIFICHE DA PARTE DELL'AGENZIA ENTRATE**

I **requisiti riguardanti il fatturato**, cui in alcuni casi è legata la possibilità di sospendere i termini di versamento, in questa fase devono essere **autonomamente accertati** dal soggetto che intende avvalersi della sospensione. L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, provvederà, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, **ad effettuare la verifica dei requisiti sul fatturato**, comunicandone l'esito anche a INPS e INAIL.